



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

6 GIU 2014 N. 1203 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 19 GIU 2014

Lì 6 GIU 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 50 del **03 giugno 2014**

OGGETTO: Atto di citazione Tribunale di Taranto – Condominio via Stazione n. 16 c/Comune di Castellaneta + 1. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 17/03/2014, prot. gen. 7024 in pari data, atto di citazione da parte del Condominio di Via Stazione n. 16, in persona dell'amministratore pro tempore dott.ssa Addolorata Tarquilio, nonché vari condomini, rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola Colangelo, per vedersi "*accertare e dichiarare il vincolo di destinazione a parcheggio privato, ai sensi della legge n. 765/1967, dell'area scoperta di mq. 307 al pian terreno dell'immobile sito in Castellaneta alla Via Stazione n. 16, ...*".

EVIDENZIATO che questo Ente è chiamato in causa (pag. 6 – punto I) *per tutela dei diritti e degli interessi della P.A. con riguardo alla scrittura privata a firma autenticata dal notaio dott. Francesco Naddeo del 12 novembre 1974 e registrata a Taranto il 14 novembre 1974 al n. 22880 vol. 1516* (atto di asservimento e vincolo a parcheggio su parte del suolo edificatorio – v. citazione allegata, pag. 3, punto B).

CONSIDERATO che si rende necessario ed indispensabile costituirsi nel giudizio di che trattasi per la tutela di questa P.A. destinataria di un atto di asservimento a vincolo a parcheggio su parte del suolo edificatorio che aveva costituito anche uno dei presupposti per il rilascio della concessione edilizia.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Maria Terrusi del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via S. Martino n. 2.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

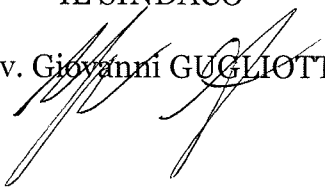
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione a comparire avanti al Tribunale di Taranto da parte del condominio di Via Stazione n. 16, in persona dell'amministratore pro tempore dott.ssa Addolorata Tarquilio, nonché vari condomini, rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola Colangelo, per l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza del vincolo di destinazione a parcheggio privato, ai sensi della legge n. 765/1967, dell'area scoperta di mq. 307 al pian terreno dell'immobile sito in Castellaneta alla Via Stazione n. 16;
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Maria Terrusi, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla via S. Martino n. 2, per resistere e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



Timbro

